Allegato "A" all'atto N. 58278 Rep. N. 41294 Racc.	
STATUTO	
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure -	
I.R.E. S.p.A.	
Articolo 1 - Denominazione	
E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubbli-	
co denominata "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regio-	-
nale Ligure - I.R.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevita	ı
la "Società").	
Articolo 2 - Sede	
La Società ha sede in Genova.	
L'Organo Amministrativo può istituire, modificare o sopprime-	
re, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie d	
unità locali comunque denominate in attuazione a quanto previ-	-
sto nella Relazione previsionale programmatica di cui all'ar-	
ticolo 27.	
Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si in-	-
tende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede so-	
ciale.	
Articolo 3 - Durata	
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 «	
potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.	
Articolo 4 - Oggetto Sociale	
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L.R. 12 aprile 2011,	

mittenza per gli interventi di interesse regionale con speci-	
fico riferimento alla:	
a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione	
necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione	
delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;	
b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla nor-	
mativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavo-	
ri, forniture e servizi attinenti agli Interventi di cui alla	
lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tec-	
nico amministrative e strumentali.	
La società, quale strumento di intervento regionale, in coe-	
renza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del 12 aprile	
2011 e con le altre normative di riferimento svolge:	
a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e	
sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al	
fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti	
infrastrutturali, con particolare riferimento al settore	
dell'edilizia sanitaria ed ai settori del risanamento ambien-	
tale, idraulico e idrogeologico, della mobilità sostenibile e	
dell'approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche,	
nonché attività di conservazione e gestione dei beni di inte-	
resse regionale nei settori oggetto della società, compresa la	
valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che es-	
si consentono;	
b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di sup-	

portare la Regione e le amministrazioni pubbliche della regio-	
ne per gli interventi di pianificazione energetica e per la	
creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridi-	
che, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in	
Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche	
energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamen-	
te alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le	
politiche energetiche regionali;	
c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero	
edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitati-	
vo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e	
all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale,	
nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni	
tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali	
atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione	
di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio	
da parte delle amministrazioni pubbliche della regione;	
d) attività di reperimento di finanziamenti europei e naziona-	
li al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli in-	
terventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regio-	
nali;	
e) attività di promozione, coordinamento e realizzazione di	
iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di	
riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento	
di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi	

pubblici e sotto il governo di una regia pubblica;	
f) attività di gestione di immobili, anche finalizzate al riu-	
so e valorizzazione degli stessi, con particolare riferimento	
ai patrimoni immobiliari pubblici.	
La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientran-	
ti nei settori energetico, infrastrutturale e del recupero	
edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle	
precedenti lettere a), b), c), e) ed f).	
La Società potrà altresì compiere tutte, le attività ritenute	
dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il consegui-	
mento degli scopi Sociali, fra cui operazioni immobiliari, mo-	
biliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa	
la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate	
nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che	
di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del rispar-	
mio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni	
rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli interme-	
diari mobiliari, nonché altre attività riservate dalla legge a	
particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.	
Articolo 5 - Natura giuridica e soggetti destinatari delle at-	
<u>tività</u>	
La Società, "in house" di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E.	
S.p.A., e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il mo-	
dello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea	
e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs.	

n. 175/2016 e ss.mm.ii. del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed	
effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento	
delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli enti	
pubblici soci.	
La Società si configura quale società di committenza ai sensi	
dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1 al	
D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.	
ed ai sensi delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26	
febbraio 2014.	
La Società svolge l'attività in favore di Regione Liguria, dei	
soggetti da essa individuati fra cui, in particolare, enti del	
settore regionale allargato, delle ARTE e dei Soci.	
I rapporti tra la Società, la Regione, gli altri soggetti af-	
fidatari e i Soci per lo svolgimento delle attività affidate	
alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne	
definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.	
Nel rispetto della normativa in materia di società a parteci-	
pazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato del-	
la Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compi-	
ti a essa affidati dagli enti pubblici controllanti diretta-	
mente o indirettamente la Società, ovvero da altre persone	
giuridiche controllate dagli stessi, Ai sensi della L.R. 12	
aprile 2011, n.6 e ss.mm.ii., rientrano nello svolgimento dei	
compiti affidati da Regione Liguria le attività svolte per gli	
enti del settore regionale allargato.	

La produgione ultoriore rignette al guddette limite di fattu-	
versi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta	
di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza	
sul complesso dell'attività principale della Società.	
Articolo 6 - Capitale Sociale	
Il capitale sociale è di Euro 4.820.491,00 (quattromilioniot-	
tocentoventimilaquattrocento-novantuno/virgola zero zero), di-	
viso in numero 4.820.491 (quattromilioniottocentoventimila-	
quattrocentonovantuno) azioni del valore nominale di Euro 1,00	
(uno virgola zero zero) ciascuna.	
Il capitale sociale dovrà essere interamente sottoscritto da	
soggetti pubblici. Per soggetti pubblici si intendono, a tito-	
lo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministra-	
zioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto,	
direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.	
Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in	
natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta	
deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le	
modalità di legge.	
La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consenta-	
no, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel ri-	
spetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in mate-	
ria.	
Articolo 7 - Azioni	
	Articolo 6 - Capitale Sociale Il capitale sociale è di Euro 4.820.491,00 (quattromilioniot- tocentoventimilaquattrocento-novantuno/virgola zero zero), di- viso in numero 4.820.491 (quattromilioniottocentoventimila- quattrocentonovantuno) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale dovrà essere interamente sottoscritto da soggetti pubblici. Per soggetti pubblici si intendono, a tito- lo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministra- zioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni. Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge. La Società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consenta- no, fondi e finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, nel ri- spetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in mate- ria.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori	
eguali diritti.	
Ogni azione dà diritto ad un voto.	
In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai	
sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile,	
l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.	
Articolo 8 - Diritto di opzione	
In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di op-	
zione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice	
Civile salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
Articolo 9 - Cessione di azioni	
E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione	
in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capita-	
le.	
Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne	
comunicazione per lettera raccomandata o altro mezzo che ga-	
rantisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'Organo Ammini-	
strativo indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di ces-	
sione. Entro 30 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta,	
gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione	
per il tramite dell'Organo Amministrativo.	
Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute ri-	
chieste di prelazione il socio sarà libero di vendere al prez-	
zo da lui indicato.	
Articolo 10 - Conferimenti	

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effet-	
tuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo	
Amministrativo. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del	
Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un	
interesse annuo del 4% (quattro per cento) in più del tasso	
ufficiale di sconto.	
Articolo 11 - Obbligazioni	
La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominati-	
ve, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e	
nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice	
Civile e dalle altre disposizioni vigenti.	
Articolo 12 - Organi Sociali	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea;	
b) l'Organo Amministrativo;	
c) il Collegio Sindacale.	
I componenti degli Organi amministrativi e di controllo devono	
essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professiona-	
lità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dal-	
le vigenti normative nazionali e regionali in materia di so-	
cietà controllate da pubbliche amministrazioni.	
E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risul-	
tato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì	
vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai compo-	
nenti degli Organi sociali.	

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle	
norme generali in tema di società.	
Articolo 13 - Assemblea	
L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi degli artico-	
li 2364 e 2365 del Codice Civile. L'Assemblea si riunisce, di	
regola, nella Sede sociale salvo diversa determinazione	
dell'Organo Amministrativo, purché in Italia.	
L'Assembla ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
sercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni qualora la	
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
struttura ed all'oggetto della Società; in tali casi gli Ammi-	
nistratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista	
dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazio-	
ne.	
L'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:	
approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al	
successivo articolo 27;	
approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazio-	
ne sul governo societario, contenente specifici programmi sul-	
la valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri	
strumenti di governo societario adottati dalla Società;	
delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari,	
finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal	

documento di cui al punto 1) che precede;	
delibera, inoltre, in ordine a specifici oggetti attinenti al-	
la gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo	
Amministrativo;	
L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia	
alla stessa riservata dalla Legge.	
All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può partecipare il Di-	
rettore Generale, se invitato a presenziare dal Presidente del	
Consiglio di Amministrazione.	
Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
sidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza	
o di impedimento dal Consigliere più anziano, per carica o, in	
subordine, per età.	
Le materie strategiche di cui all'Allegato A) al presente Sta-	
tuto sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea	
dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda convocazione,	
delibera sempre con una maggioranza pari almeno al 70% (set-	
tanta per cento) del capitale sociale.	
Anche la modifica o la soppressione della presente clausola,	
così come la modifica, l'integrazione o la soppressione	
dell'Allegato A) sono riservate alla competenza esclusiva	
dell'Assemblea dei soci, la quale, sia in prima sia in seconda	
convocazione, delibera sempre con una maggioranza pari almeno	
al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.	

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea	
La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso con-	
tenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'a-	
dunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire	
agli azionisti e agli altri aventi diritto a mezzo lettera	
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, anche	
telematico, che ne assicuri il tempestivo ricevimento almeno 8	
(otto) giorni prima dell'Assemblea.	
In alternativa l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta	
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale	
della Regione Liguria, almeno 15 (quindici) giorni prima di	
quello fissato per l'adunanza.	
Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale	
seconda convocazione. L'Assemblea, anche in mancanza di forma-	
le convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è	
rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioran-	
za dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo	
sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
alla trattazione dell'argomento.	
Articolo 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assem-	
blea	
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui	
spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente	
statuto.	
I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire	

i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a par-	
tecipare all'Assemblea.	
Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono	
tenuti ad Iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino	
essere in essi iscritti.	
Articolo 17 - Delega	
Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da	
loro mandatari muniti dl semplice delega scritta, ai sensi	
dell'art. 2372 del Codice Civile, spetta al Presidente	
dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per	
delega.	
Articolo 18 - Organo Amministrativo	
La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri,	
secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformi-	
tà alle vigenti disposizioni in materia di società controllate	
da pubbliche amministrazioni e di equilibrio di genere negli	
organi di amministrazione. In caso di nomina del Consiglio di	
Amministrazione la maggioranza dei Consiglieri è designata,	
numericamente in modo paritetico, da FI.L.S.E. e Comune di Ge-	
nova.	
La nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di	
Amministratore Delegato competono, con applicazione del prin-	
cipio dell'alternanza, tra gli amministratori di nomina in	
quota F.I.L.S.E. S.p.A. e quelli di nomina in quota al Comune	

di Genova.	
E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o	
impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo dono	
provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più an-	
ziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
L'Organo Amministrativo dura in carica tre esercizi, con sca-	
denza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica,	
salva la rieleggibilità.	
La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà	
essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove,	
all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il	
rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al ge-	
nere meno rappresentato.	
Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessa-	
re uno o più amministratori in corso di mandato, la loro so-	
stituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota	
riservata al genere meno rappresentato.	
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o	
altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Ammi-	
nistrazione, l'intero Consiglio si intende cessato, provveden-	
dosi in tal caso ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod.	
civ	
Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte	
consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade	

dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa	
del Presidente, in conformità alle vigenti disposizioni in ma-	
teria di società controllate da pubbliche amministrazioni e di	
parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.	
Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o	
rieletto nel triennio successivo.	
Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudi-	
zio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Uni-	
co ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
al Presidente del Consiglio di Amministrazione nei limiti dei	
poteri a quest'ultimo conferiti.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei	
propri poteri di gestione ad un solo Amministratore, salva	
l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente	
autorizzata dall'Assemblea, con esclusione delle attribuzioni	
indicate al successivo articolo 27.	
L'Organo Amministrativo può altresì nominare direttori, insti-	
tori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per deter-	
minati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.	
L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di	
cui all'articolo 13.	
Articolo 20 - Convocazione dell'Organo Amministrativo	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia	

fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. In caso di	
assenza o dì impedimento del Presidente, la convocazione è di-	
sposta dal Consigliere più anziano, per carica o, in subordi-	
ne, per età.	
L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie	
all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera racco-	
mandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da	
spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per	
l'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta	
elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anti-	
cipo di almeno ventiquattro ore.	
Articolo 21 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo	
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
strazione è necessaria la, presenza della maggioranza dei Con-	
siglieri in carica.	
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a	
maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il	
voto del Presidente.	
Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio dl Am-	
ministrazione sono valide anche senza regolare convocazione	
quando intervengono tutti i Consiglieri di Amministrazione in	
carica, nonché i Sindaci effettivi.	
Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare su-	
gli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano	

presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del	
Collegio Sindacale.	
Articolo 22 - Compensi	
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso	
delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore	
Unico o al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di	
Amministrazione, gettoni di presenza, compensi.	
Articolo 23 - Riunioni per audio-video conferenza	
Le riunioni degli organi sociali (Assemblea degli Azionisti e	
Organo Amministrativo) si possono svolgere anche per audio-	
conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui	
si darà atto nei relativi verbali:	
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riu-	
nione in detto luogo;	
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-	
re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
ne;	
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
documenti.	
Articolo 24 - Collegio Sindacale	
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due	
supplenti nominati in conformità alle vigenti disposizioni in	
materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e	
di equilibrio di genere negli organi di controllo.	
La nomina del Presidente del Collegio Sindacale compete, con	
applicazione del principio dell'alternanza, a FI.L.S.E. S.p.A.	
ed al Comune di Genova.	
Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data	
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
tivo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
L'Assemblea, che nomina i Sindaci ed il Presidente del Colle-	
gio Sindacale, determina anche il loro compenso.	
La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere va-	
lidamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito	
delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto	
della quota riservata al genere meno rappresentato dei compo-	
nenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplen-	
ti.	
Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire	
a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci	
supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stes-	
sa quota riservata al genere meno rappresentato.	

Al collegio sindacale non può esse	re in nessun caso affidata
la revisione legale dei conti sull	a Società che, pertanto, è
esercitata esclusivamente da un rev	isore legale dei conti o da
una società di revisione iscritti ne	ll'apposito registro.
Articolo 25 - Direttore Generale	
Fatto salvo quanto previsto dal su	ccessivo art. 32, l'Organo
Amministrativo nomina un direttore	e generale, determinandone
competenze e poteri.	
Il Direttore Generale è la figura d	irigenziale di vertice del-
la società.	
Fatte salve le competenze ed	d i poteri attribuiti
all'Amministratore Delegato (se no	minato ai sensi dell'art.
18), al Direttore Generale compete	la gestione della società
secondo i compiti e le responsabil	ità previste dalla legge e
dallo statuto societario, nonché s	secondo i poteri conferiti
dall'Organo amministrativo, competer	ndo allo stesso la direzio-
ne, il coordinamento e la gestione	delle funzioni aziendali ed
operative della società che non ri	entrino nelle competenze e
nei poteri attribuiti all'Amm	inistratore Delegato ed
all'Organo Amministrativo.	
Il Direttore Generale supporta	l'Organo Amministrativo e
l'Amministratore Delegato, operando	o in rapporto diretto con
gli amministratori e dando attuazio	ne alle direttive generali
dagli stessi impartite.	
Risponde delle risorse umane, finar	ziarie e strumentali affi-

dategli.	
Il Direttore Generale viene scelto, tramite idonea prova se-	
lettiva, tra figure in possesso di laurea e di comprovata	
esperienza dirigenziale.	
Articolo 26 - In house congiunto	
Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., il Comune di Genova e gli	
Enti pubblici Soci che esercitano su I.R.E. S.p.A., quale So-	
cietà "in house", il controllo analogo a quello esercitato	
sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle at-	
tività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti de-	
vono mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale	
sulla stessa con le modalità di seguito indicate.	
Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, anche	
indirettamente, in particolare, mediante:	
- la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti pote-	
ri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statu-	
to;	
- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei	
Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i	
Soci esercitano su I.R.E. il controllo analogo congiunto a	
quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali	
rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi mem-	
bri designati dai Soci stessi.	
L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informa-	
zione, della direzione, della pianificazione, della valutazio-	

ne e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da	
parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società,	
nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.	
L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vin-	
colanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del	
potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il	
regolare andamento gestionale, economico e finanziario della	
Società; verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, in-	
dividuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento	
o squilibrio finanziario; può richiedere relazioni periodiche	
sull'andamento della gestione.	
La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo	
analogo dei Soci, deve consentire ai Soci stessi l'esercizio	
di poteri ispettivi, nonché fornire le informative richieste	
dagli stessi.	
In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di	
pianificazione generale e gli obiettivi strategici della So-	
cietà anche mediante l'approvazione ogni anno, della relazione	
previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 27.	
La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici	
Indirizzi e direttive programmatiche e obiettivi da perseguire	
con l'in "house providing" approvati dalla Regione, anche tra-	
mite FI.L.S.E. S.p.A., e da altri Enti pubblici Soci nei pro-	
pri documenti di programmazione contenenti anche indicatori	
qualitativi e quantitativi. Attraverso i Patti Parasociali so-	

no definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la	
Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A, e. altri Enti pub-	
blici Soci esercitano il controllo analogo congiunto, con par-	
ticolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di Coor-	
dinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Re-	
lazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e	
alle informative, alle modalità di affidamento delle attività.	
Articolo 27 - Relazione previsionale e programmatica	
La Società dovrà predisporre ogni anno una Relazione previsio-	
nale e programmatica della propria attività definendo le ne-	
cessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programma-	
zione di Regione Liguria e degli Enti soci pubblici.	
In tale Relazione dovranno essere anche indicate le proposte	
di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'este-	
ro, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque	
denominate.	
Nella Relazione previsionale e programmatica saranno indicati	
i programmi di attività e l'andamento delle variabili economi-	
che, con il relativo conto economico previsionale per l'anno	
di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno prece-	
dente. La Relazione contiene gli interventi strategici e di	
interesse dei Soci anche ai fini del Programma degli interven-	
ti di cui all'art. 7 della L.R. n, 6/2011 che individua gli	
interventi di interesse regionale per i quali la Società svol-	
ge attività di centrale di committenza.	

La Relazione previsionale e programma	atica dà evidenza del fab-
bisogno di personale e delle linee g	generali di organizzazione
interna articolate negli specifici am	mbiti di intervento, degli
investimenti ed alienazioni patrimo	niali con il conseguente
piano economico-finanziario, nonché	delle attività effettuate
nello svolgimento dei compiti affida	ti dalla Regione Liguria,
dagli Enti pubblici Soci, da altre pe	ersone giuridiche control-
late dai Soci, ovvero da ulteriori	Enti terzi. Con eventuali
successivi atti l'Assemblea dei Soci	potrà esprimere ulteriori
indirizzi e direttive programmatiche	. La Società dovrà, inol-
tre, predisporre ogni semestre una	relazione sull'andamento
della gestione, con evidenza dello	stato di attuazione di
quanto previsto nella Relazione pre	visionale e programmatica
di cui al presente articolo e degli «	eventuali ulteriori speci-
fici indirizzi.	
Articolo 28 - Esercizio sociale	
L'esercizio sociale ha inizio il 1°	(primo) gennaio e termina
il 31 (trentuno) dicembre dell'anno.	
Alla fine di ogni esercizio l'Organ	no Amministrativo procede
alla redazione del bilancio di eserci	zio e della Relazione sul
governo societario, contenente specif	Fici programmi sulla valu-
tazione del rischio di crisi azienda	ale e gli altri strumenti
di governo societario adottati dalla	Società.
Articolo 29 - Utili	
Gli utili netti dell'esercizio verra	nno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di	
legge;	
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la rea-	
lizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secon-	
do quanto stabilito dall'Assemblea in conformità alle disposi-	
zioni in materia di società pubbliche.	
Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione	
Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo	
scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'os-	
servanza delle disposizioni di legge, determina le modalità	
della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendo-	
ne i poteri e i compensi.	
Articolo 31 - Controversie	
Articolo 31 - Controversie	
Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti	
tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il	
Tribunale competente è quello di Genova.	
Articolo 32 - Norma transitoria e finale	
In fase di prima applicazione del presente Statuto, i soci in-	
dividuano nell'A.U. di IRE attualmente incaricato la figura in	
possesso dei requisiti di cui all'art. 25 per ricoprire il	
ruolo e le funzioni di Direttore Generale della società di cui	
al medesimo articolo 25, essendo stato ritenuto dai soci in	
possesso dei requisiti richiesti per il ruolo e la funzione	
suddetta.	
Articolo 33 - Rinvio	

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,	
valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leg-	
gi speciali in materia.	
Firmato: Stefano Federico Baggio	
Floris Franco	
Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)	
(,	

ALLEGATO A)	
Materie strategiche riservate alla competenza dell'Assemblea	
 con deliberazione a quorum qualificato.	
 Le seguenti materie sono riservate alla competenza esclusiva	
 dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni potranno	
 essere approvate solamente con un quorum deliberativo qualifi-	
 cato pari ad almeno il 70% (settanta per cento) del capitale	
 sociale:	
 a) la scelta quale Organo di Amministrazione della società tra	
Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione;	
 b) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori	
 e dei sindaci;	
 c) le modifiche dello statuto;	
 d) il compimento di ogni operazione che determini una sostan-	
 ziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica	
 dei diritti dei soci;	
 e) lo scioglimento volontario della Società e la nomina, la	
 sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
 f) l'approvazione di aumenti di capitale;	
 g) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi titolo, di di-	
 ritti reali immobiliari;	
 h) l'acquisto o il trasferimento, a qualsiasi titolo, oppure	
 l'affitto, di aziende o di rami di azienda;	
 i) l'acquisto o il trasferimento di partecipazioni societarie;	
 l) fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;	

m) la costituzione di società controllate;	
n) le deliberazioni di cui all'art. 13 punti 1), 2) e 3) del	
presente statuto;	
o) il compimento di qualsivoglia operazione finanziaria o di	
investimento, anche connessa alle società partecipate, di im-	
porto superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero	
zero).	
Firmato: Stefano Federico Baggio	
 Floris Franco	
Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)	